COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRASCA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*testo unificato della proposta di legge di iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge approvato dal Senato*) (4042);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (13);

BOFFARDI INES ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (188);

BERLOFFA ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (277);

BIGNARDI ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (819);

COLUCCI ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (1881);

CARIGLIA ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (3964) 84

PRESIDENTE 84, 103

ACCREMAN 92, 93, 94, 96, 100

BOFFARDI INES 84

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN 87

COCCIA 93, 98

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 94, 95, 98, 99, 100, 101

DE MARIA 91

DE VIDOVICH 93, 99, 100, 101

GASPARI 94, 97, 98, 99

MANCO 93, 95, 96

MARINELLI 100, 101

MUSOTTO 95, 99

PENNACCHINI 93

SIGNORILE 90

La seduta comincia alle 10.

ABBIATI DOLORES, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma del regolamento per la seduta odierna il deputato de Vidovich sostituisce il deputato Orilia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *(testo unificato della proposta di legge di iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge, approvato dal Senato)* (4042); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (13); Boffardi Ines ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (188); Berloffa ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (277); Bignardi ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (819); Colucci ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (1881); Cariglia ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (3964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza » (*testo unificato della proposta di iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge*), già approvato dal Senato nella seduta del 1° ottobre; e delle proposte di legge: Miotti Carli Amalia ed altri: « Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica »; Boffardi Ines ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Berloffa ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Bignardi ed altri: « Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti »; Colucci ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Cariglia ed altri: « Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti ».

Ricordo che nella seduta del 23 ottobre sono state svolte le relazioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOFFARDI INES. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, anzitutto desidero esprimere il mio compiacimento per essere finalmente giunti all'approvazione di questa normativa in un settore tanto delicato e importante e soprattutto compiacimento per lo spirito innovativo che la anima. Soddisfazione anche perché in questo disegno di legge che ci perviene dal Senato è stato recepito il contenuto della proposta di legge n. 188 che ho presentato nel 1972 (31 maggio) unitamente a parecchi deputati del gruppo della democrazia cristiana proposta che riprendeva e riproponeva la n. 3203 del 1971 presentata unitamente all'onorevole Sorge.

Desidero richiamare alcuni punti del provvedimento che destano perplessità e richiamano tutti noi ad un doveroso approfondimento. Sono d'accordo sulla necessità di approvare al più presto questa nuova normativa ma ritengo sia impegno di tutti varare una legge che veramente aiuti a porre fine a certi fatti drammatici e sia più chiara possibile; se si verificheranno idonei miglioramenti si eviterà una non chiara interpretazione.

Desidero fare alcune osservazioni sugli articoli 79, 97 e 99 che sono oggetto di perplessità da parte di molti.

L'articolo 79 che riguarda la parte più innovativa del disegno di legge: introduce la depenalizzazione per chi detiene piccole quantità di droga per uso personale, ma non stabilisce il quantitativo; tutto deve essere deciso dal giudice astrattamente. I piccoli spacciatori sono tali perché consumatori incalliti. Il secondo comma dello stesso articolo a mio parere, non è chiaro, è pericoloso e può dar luogo a dubbi interpretativi.

Il disegno di legge non punisce chi fa uso personale di droga, ma prescrive che sia cu-

rato anche coattivamente. In questo caso concordo con il relatore Maria Eletta Martini: la norma convalida la illiceità del comportamento. Rilevo che ai fini della non punibilità non si parla del piccolo spacciatore drogato di cui si è discusso al Senato.

L'articolo 97 tratta della non punibilità per uso personale. È sempre il pretore che deve decidere, sulla base di una perizia, sulle proprietà tossiche della sostanza e circa la personalità del suo detentore.

L'articolo 99, concerne il trattamento clinico per il recupero del tossicomane; si tratta di terapia coatta, ordinata dall'autorità giudiziaria, che obbliga al ricovero e alla cura in ospedale; non vorrei si trattasse, e dobbiamo essere chiari, di ospedali psichiatrici, tanto discussi; avrei su questo serie riserve da fare.

La terapia coatta è del tutto, inefficace a mio parere; ricordiamo che il tossicomane ha una naturale diffidenza nei confronti delle istituzioni; occorre invece incentivare al massimo la volontarietà della cura da parte del drogato, limitando i casi di obbligo allo stretto necessario. Occorre maggiormente porre l'accento sull'opera di prevenzione che dovrebbe essere più efficace; bene ha fatto il Senato a responsabilizzare nel disegno di legge gli organi collettivi della scuola che dovranno promuovere incontri, conferenze, lezioni, dibattiti in modo da far conoscere a tutti, allievi e genitori, i danni che derivano dall'uso della droga, senza tralasciare le necessarie funzioni di controllo degli organi responsabili.

Sappiamo tutti, purtroppo, la situazione grave che si è venuta a creare nelle scuole, nella maggior parte delle quali si spaccia droga, mentre è sempre più appurato un impressionante aumento dei contatti tra i tossicomani, la mala e i criminali, e si registra un generale aumento della prostituzione femminile e maschile.

Vorrei anche sottolineare l'azione che tutte le istituzioni educative e i mezzi di comunicazione di massa dovrebbero svolgere senza sottovalutare e senza drammatizzare il problema, verso la mobilitazione del sentimento di solidarietà umana nei confronti dei drogati, aiutandoli a scoprire come nella vita si possa lottare per qualcosa che vale, anziché abbandonarli ad una protesta autolesionista contro qualcosa che non piace e che non vale.

Illustrare quindi le conseguenze della *marijuana* e dell'*hashish*. Purtroppo, spesso si dice che la droga leggera in piccole dosi è innocua, mentre sappiamo benissimo che produce atrofie muscolari, disturbi all'apparato digerente, respiratorio, genitale e della riproduzione.

Purtroppo il mercato degli stupefacenti ha raggiunto un giro approssimativo di 50 miliardi e si registrano incrementi.

L'esca è costituita appunto dalle cosiddette droghe leggere che vengono offerte facilmente o regalate; si crea la dipendenza psicologica, più grave di quella organica; le droghe leggere si fanno sparire dal mercato e al loro posto si immette eroina. A quel punto il tossicomane è condannato alla dipendenza fisica.

Uno dei principali scopi di questo disegno di legge è riuscire a portare il tossicomane al piacere di vivere, all'adattamento al lavoro, a migliorate relazioni personali: sono questi indici della sua guarigione.

I fatti di cronaca si moltiplicano, siamo in ritardo e occorre far presto. Oggi ci troviamo di fronte ad un'opinione pubblica che non solo accetta, ma attende e sollecita la legge.

A Genova recentemente una giovane di 22 anni Adriana Soddu madre di una bambina di 4 anni è morta uccisa dall'eroina. Il caso mi ha profondamente impressionato poiché conoscevo in quali tristi e drammatiche situazioni viveva la donna, frustrata da tante difficoltà. Ma il suo non è un caso particolare. Ci sono almeno 10 mila giovani che in Italia non possono, non sanno fare a meno dell'eroina, la droga più pericolosa; e per molti di loro la strada è già segnata, non ce la faranno a smettere e moriranno. Se non riusciremo a stroncare il grosso traffico della droga fra un paio d'anni ci troveremo con almeno 50 mila eroinomani. Ecco perché, onorevoli colleghi, la non punibilità per chi detiene piccoli quantitativi di droga ci lascia dubbi e perplessità sui contenuti della nuova legge.

Ho già sottolineato che punto qualificante del provvedimento rimane comunque quello del passaggio dal sistema repressivo e punitivo a quello curativo e riabilitativo nei confronti dei consumatori. Ricordiamo che questo provvedimento sostituisce la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, la cui interpretazione giurisprudenziale ha prodotto, diciamolo pure, più danni che buoni risultati. Ecco perché è opportuno rilevare e chiarire scelte che sono discutibili.

Richiamo l'attenzione sull'opportunità di affidare alla discrezionalità del magistrato lo accertamento delle condizioni necessarie perché entri in gioco la depenalizzazione; il parlare inoltre di « fabbisogno » senza precisare (per un certo periodo) mi pare che appaia troppo elastico e indeterminato; infine, all'ultimo comma dell'articolo 99 non si prevedono i mezzi da usarsi affinché la cura imposta sia effettivamente eseguita.

Ci si chiede se la legge sarà sufficiente a porre fine alla diffusione degli stupefacenti. Certo dipenderà da come verrà applicata. Due sono i problemi, a mio parere, che si presenteranno una volta che essa entrerà in vigore:

1) l'efficienza dei centri che dovranno assistere i drogati;

2) la capacità della polizia, o degli organi preposti, di mettere le mani sui grossi spacciatori.

Se i centri non funzioneranno, buona parte delle innovazioni della legge resteranno sulla carta. Si dovrà quindi agire in due direzioni: fornire i fondi sufficienti per la istituzione, attrezzatura, funzionalità di questi centri; affidarsi a persone preparate, che sappiano ottenere risultati anche nella misura della valutazione che sapranno fare dei motivi per cui il giovane si droga: ricerca quindi e affidamento a *équipe* specializzate.

Già i relatori hanno fatto presente alcune motivazioni: la crisi della famiglia (con il conseguente venir meno dei tradizionali modelli di identificazione) e le frustrazioni conseguenti alla crescente difficoltà di inserirsi in una società dominata dal mito efficientista e competitivo, hanno condotto al fiorire di un associazionismo giovanile tra disadattati di cui le bande minorili antisociali sono lo aspetto più vistoso. In queste bande l'uso collettivo della droga è un frequente rituale, simbolo del legame tra associati. Del resto l'uso della *marijuana*, dell'*hashish* e degli altri derivati della canapa indiana, che sono i più diffusi tra i giovani, determinano abitualmente fenomeni di inerzia abulica che sono almeno apparentemente contrapponibili al frenetico affacendarsi dell'uomo di oggi. In questo modo i giovani drogati possono illudersi di essere diversi e di « protestare » mentre in realtà rischiano di autodistruggersi. Diciamo chiaramente che la droga non rappresenta mai la conquista di nuovi traguardi e quella scorciatoia di vivere più ricche esperienze che i tossicomani, spesso inclini al proselitismo, frequentemente decantano; essa è infatti quasi sempre una fuga dalla realtà, una regressione, un suicidio sia pur temporaneo e parziale, un salto nel buio spesso senza ritorno, una rinuncia al governo di se stessi e alle responsabilità che ciò comporta per ciascuno di noi.

Altra perplessità espressa da diverse parti è l'inserimento nel disegno di legge in modo omnicomprensivo accanto agli stupefacenti delle sostanze psicotrope. Si dice, per evitare gli inconvenienti del passato provocati dalla mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge del 1954. Ma tra queste sostanze rientrano molti farmaci necessari per la cura delle malattie (l'epilessia, per esempio).

Vorrei anche maggiori precisazioni circa l'articolo 12 e sul perché sono state modificate le tabelle predisposte dall'Istituto superiore di sanità e dell'introduzione, a questo proposito, della tabella VI che sembra non sia sottoposta ai controlli previsti per la tabella V.

Sono d'accordo su quanto ha detto la relatrice in merito agli aspetti educativi e preventivi, rilevando l'opportunità di stabilire il divieto della pubblicità delle sostanze stupefacenti, che non è previsto da questo disegno di legge. Mi risulta che già al Senato è stato presentato un emendamento in merito, ma si è ritenuto di non accoglierlo. A mio parere in questa sede non sarebbe male ribadire tale divieto.

Ribadisco che l'approvazione di questa legge costituisce un punto di partenza e si potranno in seguito affrontare i problemi che sorgeranno dalla sua applicazione.

Penso che possiamo essere sodisfatti poiché l'approvazione di questo provvedimento è un momento importante di presa di coscienza di tutta la società, delle istanze di tanti uomini, soprattutto giovani sofferenti ed emarginati che vogliamo reinserire nella società colpendo i responsabili della loro situazione.

Auguriamoci che veramente si crei un rapporto di fiducia verso la società da parte del drogato, indispensabile per un suo autentico reinserimento sociale. Sappiamo benissimo che molte volte la minaccia della pena stimola nei giovani la trasgressione. Nello stesso tempo auspichiamo che si studi veramente e seriamente la modifica di quelle situazioni e quei comportamenti che hanno creato lo stato di crisi delle strutture esisten-

ti, determinandone il rifiuto da parte dei giovani.

Che questo disegno di legge che andiamo ad approvare contribuisca a creare un costume nuovo e a realizzare una riforma non solo sociale, ma intellettuale e soprattutto morale della società che vogliamo più onesta e più giusta.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. Mi pare che sia innanzi tutto da sottolineare lo sforzo dei colleghi del Senato, rivolto a riportare la droga al suo ruolo di farmaco, al compito, cioè, di lenire le sofferenze. Questo ha determinato la necessità di definire l'ambito legale di produzione, commercio e uso e di distinguerlo da quello illegale.

Mi pare, poi, che una seconda esigenza sia stata tenuta presente dai colleghi del Senato: prevenire l'uso non terapeutico di queste sostanze e recuperare alla società chi, proprio per tale uso, è diventato tossicofilo o tossicomane.

Sia i relatori, sia l'onorevole Ines Boffardi hanno sottolineato l'importanza e l'urgenza e, nel contempo, la complessità del provvedimento in discussione.

L'urgenza è determinata in primo luogo dal ritardo nella ratifica di importanti impegni internazionali. In secondo luogo dalla mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 1041 del 1954. Non era allora intenzione del legislatore (anche perché il fenomeno non era così diffuso) sottoporre a pena anche il semplice consumatore. Tuttavia, in mancanza di un regolamento di esecuzione, è di fatto diventata norma la sentenza del 1957 delle sezioni riunite della Corte di cassazione, che ha fatto rientrare nello ambito del « comunque detiene » anche il semplice consumatore, provocando una serie di guai, tra cui quello di impedire lo spezzamento della catena di omertà tra spacciatori e consumatori.

Il terzo motivo dell'urgenza sta nel fatto che nelle cronache dei giornali appare sempre più frequente la morte di giovani per uso di droga. Si attribuisce sempre la causa all'eroina, ma molto spesso la morte è dovuta a infezioni, dosi eccessive o tagliate con altre sostanze.

L'onorevole Zaffanella portava qui anche dei dati statistici sulla espansione del fenomeno. Ora, mi pare che non sia possibile averne di attendibili. In primo luogo perché gli enti mutualistici non assistono i tossicomani. In secondo luogo perché, dato che per i tossicomani l'unica cura prevista è la galera o il manicomio, le uniche statistiche disponibili sono quelle della polizia e dei ricoveri nei manicomi. Ma quelle della polizia in quanto ricavate dal numero degli arresti, non sono attendibili, dato che si arresta senza distinguere tra il consumatore occasionale e il tossicomane.

Tuttavia, il fenomeno della droga è in netta espansione, come dimostra il sensibile aumento del numero dei ricoveri negli ospedali psichiatrici (dal 1970 al 1975 il numero dei ricoveri è aumentato del 10 per cento) come dimostrano le inchieste condotte dal professor Cancrini e dal professor Medda.

È quindi evidente come sia necessario combattere con urgenza l'espandersi di questo fenomeno.

Un altro importante fattore non può essere però sottaciuto per quanto riguarda il problema della droga: il fenomeno è stato spesso oggetto di esagerato allarmismo; la stampa, particolarmente nel 1968, nel 1972, nel 1973, ha fatto della droga il nuovo diavolo del nostro tempo, con il dannoso risultato, spesso, di pubblicizzarne l'uso. Le campagne di stampa hanno fatto un uso a fisarmonica della parola droga, abbinandola spesso alle parole capellone, contestazione, disordine, sciopero.

L'intervento della stampa, fino al 1973, quindi, non è certo risultato produttivo agli effetti di una efficace lotta contro il fenomeno della droga.

Dal 1974 in poi assistiamo ad una svolta nella campagna allarmistica, dovuta questa volta alla comparsa dei primi casi di morte causata dall'eroina. Si tratta, in ogni caso, sempre di campagne impostate contro l'uso della droga, mentre il vero, grande problema da affrontare è quello dello spaccio della droga.

Il problema della droga è tale solo nel finale del suo cammino. A monte, infatti, di questo problema esistono interessi di carattere politico, sociale ed economico di entità enorme.

Come ha sottolineato nella sua relazione l'onorevole Maria Eletta Martini, il nostro paese, per la sua posizione geografica, al centro del Mediterraneo, costituisce un ponte ideale per lo spaccio della droga. E non dobbiamo dimenticarci che già nel 1954 il Parlamento emanò una legge in materia di droga, proprio dopo che l'Assemblea delle

Nazioni Unite aveva bollato l'Italia con l'appellativo di portaerei della droga nel mondo.

Altri importanti fattori, poi, che contribuiscono ad accrescere il fenomeno della droga, sono la tendenza della nuova mafia, quella italiana e quella marsigliese, a ricercare nuovi mercati in occidente – poiché il mercato statunitense è oggi fornito dalla potente mafia costituitasi nel « triangolo d'oro » – e la ripresa della coltivazione dell'oppio in Turchia.

Tuttavia, non è possibile non sottolineare il fatto che la mafia, al contrario della diffusione della droga, non è certo un fenomeno nuovo per il nostro paese e che l'espandersi dell'uso delle droghe, prima quelle leggere, poi quelle pesanti, coincide piuttosto in Italia con il nascere e lo svilupparsi delle « trame nere » (risaputo come alcuni personaggi implicati nelle « trame nere » fossero noti a Milano come spacciatori di droga: basti pensare a quel Degli Esposti, del Pian del Rascino, noto a Piazza S. Babila quale spacciatore di droga).

La prima ragione dell'espandersi del fenomeno della droga sta nell'aver commesso l'errore di non aver fatto tempestivamente luce sui centri di eversione esistenti nel nostro paese. Credo, inoltre, che avrebbe contribuito ad impedire l'espandersi del fenomeno una celere conclusione dei lavori della Commissione antimafia.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, esso presenta degli aspetti assai importanti. Uno di questi consiste nel prevedere il coordinamento dell'attività repressiva del traffico della droga, insieme ad un notevole aumento dell'entità delle pene a carico degli spacciatori nel tentativo di spezzare la catena di omertà che avvolge il mondo della droga.

È evidente come queste norme, una volta divenute operanti, dovranno essere applicate con fermezza, se si vorrà perseguire con successo l'obiettivo di stroncare nel nostro paese la piaga della droga.

Altra importante sfera investita dal provvedimento in discussione è quella dell'uso terapeutico della sostanze stupefacenti.

Il disegno di legge affronta contestualmente la disciplina dell'uso degli stupefacenti e delle sosanze psicotrope, e questa è l'impostazione per la quale il gruppo comunista si è battuto al Senato.

Certo, non è questo tutto ciò che avremmo voluto da questo diseegno di legge: in esso, infatti, ancora una volta, non viene chiaramente affrontato il problema del ruolo della mano pubblica nel settore, né si tiene conto dell'enorme importanza che ha in campo medico la possibilità di avere a disposizione un corretto tipo di informazione scientifica per quanto riguarda l'impiego delle droghe a scopo terapeutico. L'indagine compiuta dal Senato sulla droga, ad esempio, dimostra proprio come, in alcuni casi, la mancanza di una efficace informazione scientifica ci abbia spesso fatto arrivare in ritardo dove altri paesi erano già giunti da tempo; basti pensare al caso dell'anfetamina, la cui pericolosità è stata segnalata in Italia molti anni dopo che ciò era avvenuto in altri paesi e dove addirittura, come in Svezia o in Giappone, da quasi trent'anni ne è proibita la fabbricazione.

Ora l'onorevole Maria Eletta Martini si pone l'interrogativo se questo tipo di tabelle possa pregiudicare la ricerca scientifica. Al contrario penso che questa se ne avvantaggerà, sia perché più approfondita sarà l'attività di ricerca e i controlli, prima dell'introduzione di un nuovo farmaco sul mercato, sia perché la creazione, attraverso i centri regionali, di un sistema statistico offrirà ai ricercatori un quadro epidemiologico che prima non avevano a disposizione.

Circa il problema delle tabelle, vorrei far rilevare che il comitato tecnico interministeriale, previsto dagli articoli 8 e 9, cui è affidato l'incarico, assieme all'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 11, di predisporre le tabelle, ha una composizione troppo macchinosa. A mio avviso si dovrebbe snellirlo e stabilire un migliore raccordo con le regioni e con il consiglio dei loro rappresentanti, di cui all'articolo 10. Ho parlato delle regioni, perché vasti sono i poteri loro attribuiti da questo disegno di legge ai fini della prevenzione e dell'intervento contro l'uso non teraputico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Non si comprende perché la formulazione delle tabelle non venga affidata unicamente all'Istituto superiore di sanità, che è l'organo istituzionalmente competente in questa materia.

Un altro problema riguarda l'introduzione, avvenuta in aula al Senato, della VI tabella concernente i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante. In questi prodotti sono infatti presenti sostanze che erano già contenute in alcuni prodotti di altre tabelle. Per quanto riguarda questo tipo di farmaci, mi dichiaro d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Maria

Eletta Martini e dall'onorevole Ines Boffardi, di pretendere il ritiro della ricetta medica, perché con una stessa ricetta si può fare il giro delle farmacie ed acquistare una dose eccessiva di psicofarmaci. In tal modo si combatterebbe il fenomeno del consumismo farmaceutico, più volte condannato in quest'aula, da tutti i colleghi della Commissione sanità, in modo assai più efficace che con l'introduzione del *ticket moderateur*. Infine ritengo che, per quel che riguarda l'attività illecita, dovrebbe essere introdotta una disposizione penale, così come dovrebbero esserci controlli più rigorosi sulla fabbricazione di tali prodotti.

Dopo avere affrontato i problemi relativi alla diffusione della droga, penso che si debba ora cercare di comprendere perché i giovani giungano ad essa. Il problema della droga è un problema solo a valle, a monte ci sono mille altri problemi. C'è la crisi della famiglia, anche se non bisogna scaricare tutte le colpe su di essa: non dimentichiamo quanto l'abbiamo lasciata sola, alle prese con le difficoltà di ogni giorno. C'è la crisi della scuola, e a questo proposito voglio ricordare che dalla ricerca condotta dal dottor Cancrini, risulta che il fenomeno del disadattamento scolastico incide moltissimo sulla diffusione della droga. C'è il dramma della disoccupazione giovanile e di quella intellettuale, ma c'è soprattutto – credo – la crisi dei valori di questa società che ha saputo solo mitizzare il denaro, il successo e l'esasperato individualismo e quindi ha provocato in molti giovani fenomeni di insicurezza. Quindi, in definitiva, una crisi dei valori economici, sociali, ma soprattutto culturali della nostra società.

Non credo, però, che attualmente il quadro generale della nostra gioventù sia così negativo come appare dalla relazione dello onorevole Zaffanella; penso che l'onorevole Zaffanella sia stato troppo pessimista. Esiste, infatti, un patrimonio di lotta, di esperienze delle forze democratiche che in larga parte è stato trasmesso alle nuove generazioni. C'è un forte movimento operaio e studentesco che non si è posto sul piano del rifiuto e della alienazione, ma su quello delle responsabilità sociali e dell'impiego per la trasformazione della società. Le lotte dei giovani, in questi ultimi anni, hanno dimostrato la grande maturità raggiunta nell'insieme dalle nuove generazioni.

Quindi, dopo aver esaminato le ragioni per cui i giovani giungono alla droga, possiamo constatare che il problema più grosso non è quello dell'assuefazione fisica, bensì di quella psicologica. Non illudiamoci, anche se faremo la migliore delle leggi possibili, la lotta contro la droga sarà dura, difficile e molto lunga. Bisogna infatti rimuovere le cause e promuovere una nuova politica culturale e sociale nei confonti della gioventù, bisogna più ampiamente restituire al lavoro il suo significato sociale.

Da qualche parte si parla di liberalizzare le droghe leggere – *hashish* e *marijuana* – sostenendo che non provocano dipendenza fisica e che non sono più nocive dell'alcole e del tabacco, e anzi, si dice, che poiché *hashish* e *marijuana* sono scomparse dal mercato, allora i giovani, non trovandole, ricorrono all'eroina. Di quì la richiesta di liberalizzarle. Queste argomentazioni mi convincono invece proprio del contrario: 1) dire che sono nocive o meno nocive dell'alcole e del tabacco, non vuol dire che nocive non siano; 2) noi siamo per i consumi sociali e non per il consumismo individuale; 3) penso invece, che proprio perché il pericolo è di dipendenza psicologica, sia avvenuto un passaggio così facile dall'uso di droghe leggere, a quello delle droghe pesanti.

Il problema centrale è dunque quello della dipendenza psicologica e a questo devono tendere le nuove strutture che andiamo a creare, tendenti principalmente a favorire il recupero dei giovani e a porre delle norme che cerchino di spezzare la catena di omertà che finora ha regolato lo spaccio clandestino.

A questo proposito ritengo particolarmente qualificante – non solo sul piano giuridico, ma anche su quello sanitario – l'articolo 79.

Ora quando l'onorevole Ines Boffardi si poneva l'interrogativo circa i quantitativi, ritengo che il parere debba spettare al medico.

A mia volta ho alcune perplessità circa gli obblighi di segnalazione nel caso di interruzione della cura in quanto si tratta più di dipendenza psicologica che non farmacologica, e le ricadute sono facili. Per cui il trattamento coatto non mi sembra essere il più idoneo, e l'obbligatorietà della cura dovrebbe essere mantenuta solo quando il medico trovi la persona in condizioni psico-fisiche gravi.

Noi abbiamo sostenuto al Senato il principio dell'affidamento in prova per il drogato responsabile di spaccio e di piccoli reati. Vorrei invitare i colleghi a rimeditare

su questo punto per due considerazioni. La prima permetterebbe di perfezionare la rottura del giro delle complicità, la seconda darebbe fiducia al giovane nella società. Il ricovero coatto è già una punizione sufficiente e nello stesso tempo una norma di questo tipo apre la possibilità di un recupero psicologico che è essenziale per la stessa terapia. Personalmente non credo che il carcere sia il luogo adatto per questo recupero di fiducia nella società: c'è il rischio che una volta scontata la pena e disintossicato. il drogato ricominci come prima.

Un'ultima osservazione riguarda i centri regionali. A tale proposito noi siamo venuti elaborando, e per alcune regioni si è anche già costruita, una linea politica di riforma, di unitarietà dei servizi sociali e di assistenza nel territorio. Anzi, nell'attesa della riforma, abbiamo costruito momenti anticipatori della riforma stessa (ad esempio, la legge sui consultori). Ora credo che questo vada chiarito meglio perché altrimenti si corre il rischio di creare dei centri *a latere* delle future unità dei servizi locali. Una specie di servizio parallelo per i drogati sicché questi centri diventerebbero un nuovo momento di emarginazione.

Da ultimo va anche esplicitamente chiarito come per nuove strutture non possono intendersi gli ospedali psichiatrici.

SIGNORILE. Il mio intervento parte da una considerazione sostanzialmente positiva del lavoro fatto dal Senato e debbo rilevare che durante il dibattito sono emerse questioni scottanti sulle quali però, a mio giudizio, occorrerebbe essere più precisi e più chiari.

Noi ci troviamo di fronte ad un dato di costume, ad un fatto sociale che vede nella coscienza e nella prassi quotidiana la cosiddetta droga leggera essere non necessariamente veicolo alla droga pesante, ma ciò accade quando lo Stato consente una continuità anche organizzativa e pratica fra questi due momenti.

Secondo dati statistici e ricerche fatte in Svezia circa l'85-90 per cento dei giovani che usano la droga, ricorrono a droghe leggere quali *hashish* e *marijuana;* si è anche detto che tali sostanze stupefacenti non danno assuefazione. Quello che mi preme sottolineare è che alla base della diffusione del fenomeno della droga non c'è tanto il venire meno dei valori morali interni alla famiglia, quanto, invece un cambiamento del costume e degli incentivi morali più generali.

Se le droghe pesanti di solito sono consumate individualmente, quelle leggere sono piuttosto legate a forme di consumo collettivo: rappresentano un fatto di costume.

A questo punto potremmo dare due diverse risposte al problema. Una prima consiste nel mantenere la definizione complessiva di droghe e, quindi, continuare a considerare come reato (pur prevedendo un sistema di pene più articolato e razionale) un fatto che oramai da una coscienza abbastanza diffusa del nostro tempo è considerato abbastanze normale, o, comunque radicato in un'ampia fascia della nostra società. La seconda, che è quella caldeggiata dal dottor Pannella, consiste nel caricare l'impegno repressivo dello Stato esclusivamente sulle droghe pesanti: essa comporta, però, la conseguenza di lasciare completamente libero a se stesso il mercato delle droghe leggere, nel quale è pure possibile e giusto intervenire con finalità dissuasive e non repressive.

Bisognerebbe prendere in attenta considerazione l'esperienza di alcuni paesi vicini, in particolare della Svizzera e della Germania. In una legge svizzera dell'agosto 1975 si prevede la non punibilità per chi prepari o detenga droghe per uso personale, purché si tratti di esigue quantità. Inoltre, nel regolamento internazionale si prevede esplicitamente l'ipotesi di un gruppo di persone che si riuniscono per consumare stupefacenti leggeri che essi hanno ricevuto o scambiato gratuitamente: anche qui non è prevista pena alcuna. La giurisprudenza tedesca, infine, si è sforzata di definire il concetto di minima quantità, fissandolo in quello di quantità tale da coprire il fabbisogno settimanale di una persona.

Ora, mi pare proprio che il provvedimento in discussione dia al problema della droga una risposta del primo tipo (tra le due che ho indicato in precedenza). Non si fa alcuna distinzione tra droghe leggere e pesanti. Si disconosce l'aspetto sociale e di costume presente nell'uso di alcune droghe o, meglio, lo si traduce nei termini repressivi della associazione a delinquere.

Vorrei sottolineare che dietro al mercato delle droghe pesanti si annida un pericoloso intreccio di delinquenza comune, mafia e forze di destra, i cui fini non sono solo di accrescimento di profitti, ma anche politici e di indebolimento delle resistenze della nazione. Diversa è la situazione nel mercato delle droghe leggere, spesso caratterizzato da

iniziative personali e, comunque, tale da richiedere un intervento solo dissuasivo, che impedisca, tra l'altro, la saldatura con il ben più pericoloso mercato delle droghe pesanti.

Desidero, infine, rilevare, come ha già fatto il relatore, onorevole Zaffanella, che alcune perplessità destano sia la formulazione dell'articolo 79, che andrebbe meglio chiarita, sia l'eccessivo numero di mesi previsti per la cura coattiva dei farmacodipendenti.

DE MARIA. Il Parlamento è giunto con notevole ritardo ad affrontare il problema della droga che, come tutte le questioni che vengono trascurate, si è andato via via aggravando in maniera preoccupante in questi ultimi anni.

Come è stato sottolineato dai relatori, che hanno fornito alcuni significativi dati in materia, il fenomeno della droga è in espansione. I motivi di questa espansione sono spesso di ordine psicologico, come il desiderio di evitare i problemi della nostra società, che spinge alcuni a cercare un'evasione nell'uso della droga, o la innata curiosità dei giovani che, fatta l'esperienza della droga, non riescono più ad allontanarsene; ma possono anche essere di natura scientifica e farmaceutica.

Il disegno di legge in discussione non risolve il problema dal punto di vista tecnico-scientifico. Come tutti i colleghi sanno, su questo provvedimento hanno espresso numerose critiche i professori della società italiana di farmacologia e quelli della società italiana di psichiatria ed io non mi sento di poter dare loro torto.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dettato disposizioni precise riguardo all'uso della droga e lo ha fatto trattando separatamente, in due diversi documenti, approvati uno a New York e l'altro a Vienna, il problema degli stupefacenti e quello delle sostanze psicotrope. È vero, infatti, che tra questi due problemi esiste un denominatore comune, ma è anche vero che i due tipi di sostanze si differenziano per la loro diversa struttura chimica e per la loro diversa azione.

Il problema della droga deriva in gran parte dal fatto che le sostanze stupefacenti sono facilmente reperibili.

Tali sostanze provocano a livello psichico nel soggetto che ne faccia uso uno strano stato di euforia, di estasi psichedelica, per usare un termine di moda, dandogli l'impressione di poter evadere dal mondo che lo circonda. Chi comincia a drogarsi non può più smettere e spesso entra nel triangolo terribilmente tragico droga-erotismo-delitto.

Assume, alla luce di queste considerazioni, una particolare importanza il discorso della prevenzione per quanto riguarda il fenomeno della droga.

È giusto che lo spacciatore sia punito più severamente di chi consuma la droga; in ogni caso, però, dobbiamo, per chi fa uso della droga, prevedere misure ben precise che lo costringano a curarsi.

Qualche riserva, inoltre, nutro in merito a quelle disposizioni che prevedono l'impunibilità di chi sia trovato in possesso di una piccola quantità di droga per uso personale.

Ebbene, come si potrà determinare l'uso personale, quando sappiamo che ciò dipende dal tipo di droga – a questo proposito vorrei ripetere anche io che il pericolo maggiore è l'assuefazione psicologica e, perciò, in moltissimi casi il passaggio dalle droghe leggere a quelle pesanti è inevitabile – dallo stato di intossicazione, dalle condizioni fisiche del soggetto e dal suo vizio? La nozione di uso personale mi sembra troppo ambigua. E come potremo controllare se colui che detiene droga per uso personale, la offra poi ad un amico senza finalità di lucro? A questo dobbiamo pensare, dobbiamo evitare che il ragazzo diventi in una certa misura spacciatore.

Il motivo principale del mio intervento è di annunciare alcuni emendamenti affinché questo provvedimento raggiunga le finalità sperate, senza provocare effetti secondari negativi. In linea generale si tratta di un disegno di legge troppo prolisso, con troppi articoli e che non risponde appieno ai suggerimenti delle Nazioni Unite. Più in particolare penso che si debba operare una distinzione fra stupefacenti e psicotropi e, fra questi, separare quelli che hanno azione medica da quelli che invece non la hanno. I primi, come gli stupefacenti del resto, devono essere attentamente disciplinati sia nel momento della produzione che in quello del commercio e del consumo; per i secondi, invece, una troppo rigida regolamentazione della fabbricazione e del commercio annullerebbe la loro efficacia terapeutica nella cura di molte malattie. In Italia abbiamo circa 300 mila epilettici che hanno bisogno dei barbiturici come *conditio sine qua non* per la loro

esistenza giornaliera e per le loro speranze di guarigione. Non possiamo rendere eccessivamente difficile l'acquisto; non dobbiamo dimenticare il malato delle campagne, dei piccoli centri. Lo stesso discorso vale per i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante inseriti nella tabella VI; sta già avvenendo che molte farmacie si dichiarano sprovviste anche del *Librium* pediatrico. Dunque – a mio avviso – sarebbe necessario operare una distinzione fra uso medico e non medico. Del resto non avviene quasi mai che colui che prende prodotti ad azione ansiolitica per uso terapeutico, ne abbia usato per altri scopi, come se si trattasse di sostanze allucinogene.

Quindi, concludendo, mi dichiaro d'accordo sui temi fondamentali del disegno di legge, ma sostengo la necessità della introduzione di taluni emendamenti per superare alcuni aspetti negativi che potrebbero produrre effetti controproducenti.

ACCREMAN. Il mio intervento che sarà breve, come quello dei colleghi che mi hanno preceduto, sarà incentrato essenzialmente sulle questioni attinenti ai compiti della Commissione giustizia e tratterà degli effetti penali di questo disegno di legge, cioè, in pratica, delle norme contenute nel titolo VIII. Terrò anche conto del fatto che siamo in seconda lettura e dell'urgenza di approvare questo provvedimento, nonché del pericolo che, andando a modificare troppo il testo, si finisca con l'insabbiarlo.

Un rilievo particolare vorrei fare sul contenuto dell'articolo 7 che riguarda praticamente una menomazione – se così vogliamo definirla – del segreto d'ufficio, previsto dal codice di procedura penale. Questo articolo crea un ufficio di direzione e di coordinamento delle attività di polizia, in relazione alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito e lo pone alle dirette dipendenze del ministro per l'interno. Al quarto comma si afferma testualmente: « Il ministro dell'interno, (...) può chiedere all'autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, ogni informazione ritenuta indispensabile... ». È la prima volta che troviamo scritta una norma che modifica il segreto d'ufficio, tutelato nel processo penale. Vorrei però aggiungere che il segreto d'ufficio è così quotidianamente violato nel nostro paese, è così poco rispettato in ogni campo dell'attività giudiziaria che non credo questo comma possa far levare grandi lamenti.

Vorrei ora trattare in maniera più sistematica il titolo VIII: « Della repressione delle attività illecite ». Il gruppo comunista afferma di essere d'accordo con la visuale generale che ha guidato l'estensore dell'articolato al Senato, quando, per esempio, ha individuato tre grandi categorie di persone da colpire in modo diverso. Anche se per una di queste categorie faremo poi delle eccezioni, siamo d'accordo nel ritenere che per i promotori, per gli organizzatori e per i finanziatori della produzione e del traffico della droga, sia giusto aumentare le pene attualmente previste per le associazioni a delinquere.

Siamo d'accordo che escluso il reato di associazione a delinquere sia giusto anche aumentare le pene attuali per i produttori; sul fatto poi che questo disegno di legge istituirebbe pene troppo elevate, vorrei rammentare ai colleghi che nel nostro codice penale attualmente vi sono molte possibilità di diminuzione di pena in caso di circostanze attenuanti, quindi non c'è ragione di lamentarsi se verrà aumentata la pena per i produttori e i trafficanti di droga.

Per quanto riguarda i piccoli spacciatori sono previste pene minori, che vanno da due a sei anni o da uno a quattro anni a secondo del tipo di droghe previste nelle tabelle.

Tuttavia esprimiamo il nostro consenso di fondo sul disegno di legge.

Circa i princìpi di depenalizzazione, è esclusa la punibilità per chi fa uso non terapeutico di droga o ne detiene per uso personale non terapeutico modiche quantità; per la quantità la valutazione discrezionale spetta al magistrato; così anche per i veicoli che i trafficanti usano per il trasporto occorre accertare, senza ambiguità, che essi siano adoperati per quel determinato uso, per parlare di attività punibile.

C'è poi il mandato di cattura obbligatorio, la cui applicazione non condividiamo per i piccoli spacciatori, per i quali si tenta o si vuole tentare il recupero e la risocializzazione.

Invito i colleghi a considerare che oggi la figura normale è quella del consumatore che diventa successivamente anche piccolo spacciatore al fine di procurarsi la droga, ed è su questo che il Parlamento deve intervenire con una legislazione adeguata per

evitare che esista un identico trattamento tra lo spacciatore e chi usa la droga.

Quella del piccolo spacciatore-consumatore è la figura che oggi sta diventando normale. Quando al Senato (si era alle ultime battute della discussione) l'onorevole Petrella pose la questione trovò consenso unanime, anche se esistevano perplessità di alcuni nei confronti dell'emendamento che egli presentò a nome del gruppo comunista.

Si trattò di un emendamento ispirato dalla necessità di dare una soluzione al problema. Esso prevedeva la esenzione da pena per i tossicodipendenti che avessero smerciato modiche quantità di sostanze stupefacenti, indotti dalla necessità di procurarsi la droga a loro necessaria, purché fosse stato possibile il loro recupero sociale attraverso l'affidamento ad appositi centri. Prevedeva, inoltre la esenzione da pena per i tossicodipendenti che avessero compiuto dei reati contro il patrimonio. L'onorevole De Carolis, dopo aver dichiarato il suo apprezzamento per lo spirito che aveva animato il proponente, sottolineò la indeterminatezza del riferimento a reati contro il patrimonio.

Condivido perfettamente questa riserva, anche perché l'ipotesi dell'intossicato da sostanze stupefacenti che commette reati contro il patrimonio è già contemplata nel codice penale, all'articolo 95, che prevede la non imputabilità. Mi pare necessario, però, prevedere un trattamento particolare per il consumatore che è anche piccolo spacciatore: se lo si considera un malato e, come tale dotato di una ridotta capacità di intendere e di volere, non lo si può poi sottoporre a pena.

MANCO. Ma anche in questo caso potrebbe operare il riferimento cui lei aveva accennato.

DE VIDOVICH. Tanto varrebbe assolvere l'ubriaco che uccide uno con l'automobile.

ACCREMAN. Vorrei essere più chiaro.

Il codice penale attuale prevede che chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, previsto come reato, non aveva la capacità di intendere e di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore, non è punibile (articolo 91). All'articolo 93, poi si prevede che la medesima disposizione si applica a chi ha commesso il fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Tuttavia, all'articolo 95 si prevede la non imputabilità per chi, anche fuori dalle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, compie un reato in stato di cronica intossicazione da alcole o sostanze stupefacenti.

Si tratta di applicare questo articolo nei confronti del tossicomane che al fine di procurarsi la droga commette reati contro il patrimonio.

MANCO. Il codice Rocco è più umano della legge che andiamo ad approvare, allora, onorevole Accreman?

ACCREMAN. Sto dicendo che se anche il codice penale attualmente vigente riconosce questo principio, non potremmo certo essere noi a disconoscerlo.

Penso solo che il caso del tossicomane che spaccia la droga sia una ipotesi da considerare in modo specifico, al di fuori della generale previsione del codice. Se veramente si vuole risolvere il problema bisogna arrivare ad una normativa che dia conto della necessità di sottoporre ad una radicale cura di disintossicazione anche il consumatore trovato a spacciare droga.

PENNACCHINI. Prescindendo dal caso fortuito o dallo stato di necessità?

ACCREMAN. Ma sono compresi nella malattia.

DE VIDOVICH. Allora diamo un sussidio per l'acquisto della droga.

COCCIA. È solo una battuta di pessimo gusto.

ACCREMAN. Io sto parlando di voler curare dei malati, e lei viene a dire di dare un sussidio a questa gente!

DE VIDOVICH. Se vogliamo coprire coloro che spacciano la droga solo perché possono procurarsela!...

ACCREMAN. Io ripeto che vogliamo curare questa categoria di persone perché l'abbiamo già identificata come malata. Ora, se nell'ambito delle Commissioni riunite non riuscissimo a trovare il modo per giungere ad una radicale depenalizzazione, anche nei confronti del consumatore-piccolo spacciatore, credo che dovremmo almeno ridurre la pe-

nalità per il piccolo spacciatore, nel caso che questi sia anche consumatore.

Vorrei infine sottoporre ai colleghi una questione che sembra degna di riflessione. All'articolo 81 del provvedimento n. 4042, che stiamo discutendo, è sancito l'obbligo di testimoniare, nei processi concernenti la droga, anche in deroga ai divieti contenuti negli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale. Tale testimonianza è prevista da parte di coloro che sono stati dichiarati non punibili per aver agito in particolari condizioni, previste dal precedente articolo 79: in questo modo - si è detto - si trasforma o si cerca di trasformare queste persone da vittime del traffico della droga, a collaboratori dell'autorità giudiziaria, allo scopo di stroncare tale illecito traffico e di individuare le persone che vi si dedicano. Ora, vorrei ricordare che le motivazioni del divieto di rendere testimonianza, per certe persone, stabilito nei citati articoli del codice di procedura penale, non possono variare a seconda del titolo del reato in questione. Si stabilisce infatti, in generale, il divieto di testimonianza per un coimputato nello stesso processo, e si stabilisce che invece può testimoniare il coimputato che sia stato assolto in giudizio con amplissima forma. Il divieto di testimonianza per un coimputato nel medesimo processo è basato sul principio che un tale coimputato è generalmente inattendibile circa le dichiarazioni che fa di chiamata di correità degli altri imputati nel processo. Infatti, una persona del genere può raccontare, per scagionare se stesso, anche delle favole, fatti che non corrispondono a verità. In particolare, faccio rilevare che nel novanta per cento dei casi questa testimonianza si concreterebbe in un determinato tipo di denuncia; cioè, al consumatore, rintracciato e individuato come spacciatore, si chiederebbe chi gli ha fornito la droga, ed egli risponderebbe indicando un nome: circostanza che sarebbe, ripeto, la più frequente, in questo tipo di processi, e indicazione che, nella maggioranza dei casi, non sarebbe verificabile per altra strada.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma il giudice può sempre accertare se la testimonianza resa, e quindi l'indicazione fornita, corrisponda a verità.

ACCREMAN. Dico solo che accertare la verità con altri mezzi, in questo caso, sarebbe più difficile. Rimane comunque il problema dell'inattendibilità...

GASPARI. La inattendibilità nasce dal fatto che il coimputato cerca di difendersi; ma nel caso contemplato dall'articolo 81 del testo in discussione, il coimputato non è punibile, e quindi cade la motivazione di un'eventuale falsa dichiarazione. Viceversa, una tale testimonianza fornisce al magistrato un elemento di valutazione di cui si deve tener conto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Appunto: nel nostro caso ci si riferisce ad imputati già assolti, che quindi non hanno l'incentivo a mentire per difendersi.

ACCREMAN. Se il coimputato è stato già assolto con formula piena indubbiamente la questione si pone sotto un'altra prospettiva. Tuttavia sottopongo all'attenzione delle Commissioni il problema se la dichiarazione di non punibilità possa essere parificata all'assoluzione con formula piena, al fine di consentire una deroga al divieto di testimonianza previsto dagli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale. Si tratta di una questione su cui vale la pena di soffermarsi, in quanto secondo me, rimane il pericolo di una parziale inattendibilità della testimonianza resa, ed inoltre non si comprende perché dovrebbe seguirsi un criterio diverso nei processi per reati relativi alla droga, rispetto a quello che si segue in altri tipi di processi per reati altrettanto gravi, come l'assassinio, ad esempio.

Nel concludere il mio intervento, invito ancora una volta i colleghi a riflettere meglio su almeno tre questioni, che ho illustrato e che più specificamente attengono all'aspetto giuridico e giudiziario delle norme che ci accingiamo ad approvare. La prima è la questione dell'ordine di cattura obbligatorio previsto per il piccolo spacciatore, mentre non vi è ordine di cattura obbligatorio per altri soggetti che pure compiono azioni penalmente perseguibili, più rilevanti, a nostro giudizio, di quelle compiute da un piccolo spacciatore di droga. La seconda questione attiene all'individuazione di un trattamento particolare per quella figura, che oggi si incontra assai frequentemente, del consumatore che sia anche piccolo spacciatore; considerando che si tratta di un malato (tale infatti

lo consideriamo nel disegno di legge), che l'eventuale reato che verrebbe a compiere è un reato necessitato, e tenendo presente anche tanti altri fattori, il trattamento che viene riservato al consumatore-piccolo spacciatore nel testo che ci viene dal Senato ci sembra eccessivamente penalizzante nei confronti dell'attività espletata da questo tipo di soggetti. L'ultima questione da esaminare è infine quella relativa al divieto di testimoniare, da parte di un coimputato nel medesimo processo, che viene eliminato nel provvedimento in discussone, introducendo così una eccezione alla normativa generale solo per i processi per reati relativi alla droga.

MUSOTTO. In relazione ai rilievi fatti dall'onorevole Accreman circa la figura dello spacciatore-consumatore di droga, vorrei ricordare che quest'ultimo non è un cronico intossicato da stupefacenti, perché, in questo caso, non sarebbe imputabile. Naturalmente, una persona del genere si trova in uno stadio che ha relazione con l'abitualità, e precede la fase della cronica intossicazione: non è detto, tuttavia, che l'abituale sia un cronico, anche se lo può diventare. Lo spacciatore-consumatore è solo un abituale dedito alle sostanze stupefacenti. In considerazione di questo, mi chiedo se il trattamento previsto per individui del genere dovrebbe considerarsi dal punto di vista della pena da infliggere, o da quello di particolari misure terapeutiche cui sottoporre i soggetti interessati. È bene, appunto, precisare quale debba essere questo trattamento, tenendo presente, ripeto, che non ci troviamo di fronte a dei cronici intossicati, in quanto, se così fosse, il problema si porrebbe in termini diversi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il problema non sorgerebbe neppure.

MANCO. Onorevole presidente e colleghi, sarò breve, anche perché mi pare che la brevità sia il desiderio intimo di tutti. È chiaro che queste Commissioni vogliono varare i provvedimenti in discussione in una forma quasi latitante, comunque in fretta, forse contraddicendo anche alle aspettative della pubblica opinione, che non si accontenta soltanto della celerità del varo di un provvedimento, ma che vorrebbe anche un maggior approfondimento sui grandi e drammatici temi che sono posti oggi al nostro vaglio.

Ho ascoltato molto attentamente le due relazioni che vi sono state, ma che non sono state distribuite, su un tema così impegnativo, interessante e nello stesso tempo preoccupante. Stiamo quindi affrontando la discussione senza aver potuto leggere le opinioni dei due relatori. Ho colto, attraverso un ascolto molto attento, alcuni elementi di divergenza fra le due relazioni. Il relatore democristiano, onorevole Maria Eletta Martini, infatti, si è limitato ad una analisi giuridica, con sfumature sociali, ad un approfondimento tecnico della materia; il relatore socialista onorevole Zaffanella, invece, si è addentrato in una analisi di carattere sociologico. Non so fino a qual punto tale analisi voglia apparire come la giustificazione di alcuni fatti, che comunque sono illeciti, o come un tentativo di comprensione per edulcorare o ridurre i rigori del provvedimento.

Non so nemmeno, onorevole presidente, se sia stato effettuato un esame comparativo fra le norme che stiamo discutendo e quelle precedenti, soprattutto quelle contenute nel codice penale. Come ha già ricordato il collega del gruppo comunista, le norme del codice penale consideravano e punivano questi reati in una certa misura, non soltanto con delle attenuanti, ma addirittura con delle esimenti nel caso in cui l'uso della droga fosse giunto a forme patologiche di intossicazione.

L'opinione pubblica non partecipa a questo dibattito, anche perché la stampa non sa che stiamo discutendo questi provvedimenti alla Camera dei deputati. Evidentemente non posso esprimere dei giudizi competenti dal punto di vista scientifico; cercherò di farlo per quanto riguarda l'aspetto giuridico. Il problema scientifico è stato approfondito da altri colleghi, soprattutto dall'onorevole De Maria, che ha una notevole competenza in questa materia dal punto di vista medico, se non da quello farmacologico: egli ha affermato in maniera sicura e convinta alcune tesi, con la stessa sicurezza e convinzione con la quale è stato affermato perfettamente il contrario da parte, ad esempio, dell'onorevole Signorile. Quest'ultimo ha affermato come per la droga leggera, non considerata come una droga, non vi sia il problema dell'assuefazione e quindi della dipendenza: l'onorevole De Maria ha affermato invece che l'uso della droga leggera spinge il consumatore a correre il rischio dell'uso della droga pesante.

A questo punto dovremmo aver maturato un giudizio di carattere scientifico. Dovrem-

mo avere delle sicurezze, per affrontare il problema nella sua realtà. Io, che non sono competente per la parte scientifica, dovrei essere convinto del fatto che le droghe leggere non costituiscono una piattaforma o un presupposto necessario per giungere ad altre soluzioni. Se realmente si trattasse di non droghe, non vi sarebbe alcun problema da discutere. Come ha detto il collega del gruppo socialista, si tratterebbe di un fatto identico all'alcole o al fumo; non si porrebbe nemmeno il problema psicologico di una spinta alla ricerca di forme più progredite e più tossiche con il consumo delle droghe pesanti.

Non è sufficiente a questo punto citare degli studi scientifici americani o tedeschi. Non so se la Camera dei deputati non avverta – più e meglio di quanto non abbia fatto il Senato – la necessità di avere delle certezze, scientifiche e tecniche, così da avere una certa tranquillità prima di legiferare. Certe affermazioni possono derivare da intuizioni di ordine sociale, da esperienze, comunque soggettive. Se avessi una dimostrazione tecnica, quasi scientifica, non esiterei ad adottare una certa soluzione. Poiché questo non c'è, affido a me stesso, alla mia esperienza, al gusto di vedere ciò che accade nella nostra società, le scelte e le decisioni relative alle norme che stiamo discutendo.

Tali norme innovano molto rispetto alla legge precedente. Per quanto riguarda i trafficanti e i commercianti, piccoli o grossi, non sono d'accordo con quanto affermato dall'onorevole Accreman: non ha molto interesse dal punto di vista giuridico che si tratti di un consumatore che sia anche un piccolo commerciante oppure soltanto di un commerciante, che abbia il solo fine economico. La legge deve punire il delitto che emana dal soggetto. Il punto più importante, però, riguarda la depenalizzazione del reato commesso da colui il quale si droga per ragioni terapeutiche o non terapeutiche. È questa la grossa novità del disegno di legge: si chiede la massima comprensione per delle persone che vengono considerate alla stregua di ammalati. Pongo a questo punto il problema tecnico-giuridico nei confronti dei giuristi e degli scienziati in questa materia.

Per tutti coloro che si drogano deve esservi stata una prima volta; non esistono cioè forme patologiche che spingono all'uso della droga. Quando un soggetto si reca per la prima volta dallo spacciatore per comprare la droga è sano, si ammalerà poi, in un secondo tempo, per effetto delle sostanze che si è procurate, e, se è sano (la scienza non ha provato fino ad ora il contrario), è pienamente cosciente del reato che commette e quindi va punito.

Che si debba, poi, curare chi è malato per l'uso della droga e tentare in ogni modo di recuperarlo alla società è un altro fatto, e noi condividiamo pienamente questa necessità. Come è giusto, anche, che chi compra e consuma la droga venga punito meno duramente di chi la spaccia.

Siamo dunque pienamente favorevoli, lo ribadisco, a qualunque tipo di recupero del soggetto malato, a qualunque intervento terapeutico che si renda necessario, ma riteniamo che sia necessaria la massima intransigenza nel colpire chi, perfettamente sano e perfettamente cosciente delle proprie azioni, commette il reato di procurarsi illecitamente della droga.

Desidererei proprio sapere come il dottor Pannella, ad esempio, che tanto si occupa del problema della droga, consideri una persona sana che volontariamente comincia a drogarsi.

L'uso della droga è considerato un reato, tanto è vero che il commerciante di droga viene considerao un delinquente; chi partecipa alla commissione di questo reato lo consideriamo già un soggetto anormale e patologico ?

ACCREMAN. Probabilmente c'è un atto nella vicenda storica della persona in cui si verifica ciò che ella sostiene, onorevole Manco, ma si ritiene che immediatamente dopo, la seconda o la terza volta che un soggetto prende la droga, sia già preda della droga stessa.

MANCO. Non ho nessun dubbio riguardo a ciò. Il codice ed il legislatore, però, considerano il delitto nel momento in cui viene consumato.

Quindi l'accertamento del magistrato, ai fini della valutazione della imputabilità, deve avvenire anche sul personaggio che compra, perché se questi è perfettamente sano e responsabile ed acquista non per necessità o per tendenze anomale, ma per vizio, allora deve essere punito. Qui si tratta di un vizio personale che rappresenta un pericolo per tutta la società e dal quale, per l'interesse della collettività, ci si deve difendere.

Alcune annotazioni sull'articolo 79. Premesso che sono decisamente contrario, fin-

ché non me ne spiegherete il senso, ditemi che cosa significa: « Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene... »; dunque, pur rimanendo il fatto illecito, verrebbe esclusa la punibilità. L'articolo continua: « ... sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purché la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto ». C'è proprio scritto « in modo apprezzabile », ma che cosa è questa apprezzabilità che è necessario valutare, altrimenti resta la punibilità penale? Il comma successivo recita: « Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale ».

Il terzo comma prosegue: « Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantità di sostanze eccedenti le immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate ». Una analoga fattispecie è prevista dal comma successivo per l'uso tipicamente personale. Ebbene, a questo punto mi pare che vi sia una contradditorietà fra i primi due commi e gli ultimi due, perché, infatti, non è logico prevedere la confisca, dopo che si è consentito a chi vuol fare uso personale di droga di farlo. In effetti a me sembra che con questa legge il Parlamento italiano consenta ad una persona normale che vuole drogarsi di poterlo fare.

Bisogna poi tenere conto di un'altra ipotesi: la coincidenza in una stessa persona dell'uso terapeutico e dell'uso personale. Possono esistere persone cioè che oltre a fare uso terapeutico, vogliono fare uso personale di sostanze stupefacenti. Si tratta di una possibilità reale che va meditata.

Concordo con le riserve formulate dallo onorevole Accreman sull'articolo 81, che prevede una deroga all'articolo 348 del codice di procedura penale, in base alla quale coloro che sono stati dichiarati non punibili, ai sensi dell'articolo 79, devono deporre in giudizio. Secondo il codice di procedura penale vi è una presunzione di inattendibilità per le testimonianze degli imputati o dei coimputati che sarebbero, fra l'altro, sempre e unicamente a favore. L'aver voluto derogare a questo principio non può non sollevare delle forti perplessità.

Per quanto riguarda l'altro problema sollevato dall'onorevole Accreman circa la deroga al segreto d'ufficio, mi sembra che non si debbano nutrire preoccupazioni, anche perché l'autorità giudiziaria può respingere la richiesta del ministro per l'interno, emettendo provvedimento motivato.

Concludo, onorevole presidente, dicendo che ciò che maggiormente mi preoccupa è il non considerare punibile il soggetto normale, sano, che si droga; cerchiamo di trovare il modo di considerarlo responsabile penalmente, fino al momento in cui non si abbia la certezza che si tratta di una persona ammalata o intossicata.

GASPARI. Vorrei fare alcune osservazioni perché, in qualità di ministro per la sanità dell'epoca, sono fra i presentatori del disegno di legge che stiamo discutendo e credo, perciò, di poter dare in questa fase del dibattito, il mio piccolo contributo.

Il problema della droga non è certo esclusivamente italiano – anzi in Italia il fenomeno non ha quelle dimensioni drammatiche raggiunte in altri paesi – ma è un problema mondiale. La droga è presente in tutti gli Stati, anche in quelli che non hanno un regime democratico; ovunque vi è una legislazione che affronta questo delicato problema.

La nostra principale preoccupazione è stata quella di evitare che, in seguito ad una normativa non efficace, si potessero creare in Italia condizioni favorevoli all'ulteriore diffusione della droga.

Ecco quindi la necessità di essere molto cauti e di cercare di giungere ad una legislazione equilibrata.

L'obiettivo che il provvedimento in discussione si propone di raggiungere è quello del riconoscimento del drogato come di un malato da curare; di spezzare l'omertà che lega colui che usa la droga allo spacciatore e al trafficante di droga. In merito poi al recupero sociale, la farmacologia è riuscita a produrre una serie di farmaci che permettono il recupero completo del drogato, quando la droga, però, non sia già penetrata in profondità.

Alcuni Stati, quali gli Stati Uniti d'America, sono alle prese con questo problema e stanno intensificando gli studi in materia per arrivare ad un recupero del drogato prima che quest'ultimo arrivi ad un uso della droga protratto per tre anni (il cosiddetto muro del terzo anno).

Già l'allora ministro della sanità, onorevole Mariotti, dette vita ad una commissione interministeriale, scientificamente molto valida, per arrivare all'elaborazione di una legge adeguata. Quando il sottoscritto assunse la direzione del dicastero della sanità, quella commissione aveva quasi ultimato i lavori e era arrivata alla relazione conclusiva che manteneva un determinato taglio politico secondo il quale occorreva distinguere il malato dallo spacciatore, approfondire il possibile recupero sociale e stabilire le misure repressive, cercando in ogni caso di arrivare ad una guarigione del malato.

Il provvedimento prevedeva un primo stanziamento, che veniva ritenuto sufficiente per creare almeno dei centri regionali ad altissima specializzazione che permettessero di mantenerci tecnologicamente aggiornati sui progressi della lotta alla droga. Noi non abbiamo mai pensato che tali centri di recupero dei drogati potessero essere previsti negli ospedali psichiatrici o potessero essere ricondotti nell'ambito delle strutture di assistenza neuropsichiatrica.

Ora, anche se alcune norme approvate al Senato possono far nascere delle perplessità occorre essere cauti prima di dire che si è sbagliato; d'altra parte nel nostro paese esistono due Camere che legiferano e quindi c'è la possibilità di un confronto e di un perfezionamento dei provvedimenti. Comunque la discussione in questo caso ha dimostrato una sostanziale concordanza sugli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Tornando ora alla considerazione del drogato come malato, il concetto di depenalizzazione è un aspetto del recupero; le sanzioni penali e la possibilità dell'intervento curativo coatto debbono rappresentare solo dei mezzi per stimolare la volontarietà della cura, cioè la sanzione penale dovrebbe essere quasi simbolica ed avere però un valore di costrizione morale.

Dico questo perché ho sempre pensato che adoperare la sanzione penale come spunto per ottenere il recupero volontario fosse un obiettivo sociale che andava perseguito in quella particolare ottica su cui tutti convergiamo.

Inoltre debbo constatare con sodisfazione che da molti si è riconosciuta l'inesistenza di una differenziazione tra droghe leggere e pesanti sul piano del danno alla salute e della dipendenza psichica. Questo lo si è detto recentemente anche ad un convegno al museo delle scienze di Milano, al quale ho assistito, da parte di ricercatori di tutto il mondo. Quindi l'affermazione di Margaret Meet, secondo cui l'alcole e la sigaretta sarebbero più pericolosi della droga non ha fondamento, alla stregua di quanto si è detto da parte di ricercatori e studiosi in questo specifico campo.

Ho portato qui con me la rivista *Jama*, (l'istituto scientifico più accreditato nel mondo) con scritti in cui si sfata il mistero della canapa indiana. È provato come dopo un lungo uso di droghe leggere si verifichino danni uguali a quelli provocati dalle droghe pesanti.

Un altro punto su cui si appuntavano le critiche mosse al provvedimento da alcuni settori, come i radicali, per esempio, è rappresentato dal fatto che, secondo loro, la norma che considera il drogato come un malato vale solo per la prima volta. Non è vero. Ognuno di noi sa che il drogato ha molte ricadute prima di guarire definitivamente: il recidivo è trattato esattamente come colui che prende la droga per la prima volta.

Queste sono le soluzioni adottate dal Senato.

Ora, io vorrei fare qualche osservazione in ordine ai tipi di intervento previsti ad opera della magistratura. Ci rendiamo conto del sovraccarico degli uffici giudiziari, però ogni volta che approviamo una legge finiamo sempre per prevedere qualche compito aggiuntivo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo accade anche perché c'è una Costituzione che stabilisce dei princìpi di competenza.

GASPARI. Dovremmo fare delle leggi con procedure più snelle, meno defatiganti.

COCCIA. Ma il problema è innanzitutto nelle strutture, che sono da cambiare.

GASPARI. Se si cambiano le strutture, ma si lasciano intatte le procedure, le cose non possono migliorare.

Questo provvedimento non sfugge alla regola generale. In esso si prevede una procedura più lunga possibile: se andiamo a sommare i tempi previsti per il compimento delle diverse fasi ce ne rendiamo ben facilmente conto. Inoltre si appesantiscono le strutture della giustizia al punto da creare, in pratica, un giudice speciale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non mi pare proprio che il procedimento in camera di consiglio sia il più lungo possibile.

GASPARI. Ho vissuto per anni nelle aule giudiziarie e sono molto scettico. Sono cose da sperimentare: solo *a posteriori* potremo vedere se le mie preoccupazioni sono fondate.

Si è previsto che il rifiuto di sottoporsi alla cura integri l'ipotesi delittuosa dell'inosservanza di ordine del giudice e sia quindi punito: perché allora non prevedere esplicitamente una pena?

Un'altra osservazione si incentra sull'articolo 79. Chi fa un uso terapeutico di sostanze stupefacenti può procurarsele con la ricetta del medico. Sappiamo, però, che spesso si verifica il caso del malato, divenuto oramai tossicodipendente, che vuole procurarsi una dose superiore a quella prescrittagli dal medico, e, quindi ricorre ad altri mezzi, illegali, di approvvigionamento. Ora, l'articolo 79 che esclude la pena in tale caso, finisce con l'aprire un margine al piccolo spaccio illegale. Infatti chi è sottoposto a cura può procurarsi una certa quantità di droga che, poi, può rivendere impunemente.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma non c'è scritto, all'articolo 79, che egli può vendere illecitamente droga senza essere sottoposto a pena.

GASPARI. La confisca delle quantità eccedenti si giustifica appunto in base al fatto che il drogato ha già le quantità terapeutiche.

Mi suscita invece perplessità il secondo comma del medesimo articolo 79, a proposito del quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, perché non vorrei che, mentre ci preoccupiamo del malato, finiamo con il legittimare la rete capillare dello spaccio della droga. Recita questo comma: « Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime, di cui abbia fatto uso esclusivamente personale ». Ora, sono d'accordo sull'ultima parte del comma, che anzi costituisce, a mio parere, una norma superflua; non mi lascia invece soddisfatto la prima parte del comma. Infatti si dichiara impunibile non soltanto il drogato che usa la droga detenendone modiche quantità, ma anche il non drogato, il sano, che detiene piccole quantità di droga con l'intenzione di usarla: quest'ultimo non può essere colpito dalla legge, se non viene scoperto nel momento in cui vende la droga. Diventa allora estremamente difficile perseguire chi spaccia la droga, in quanto un individuo è punibile solo qualora lo si scopra nel momento in cui vende la droga: in tutti gli altri casi, è coperto dalla non punibilità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è detto che per essere accusato di vendere droga un individuo debba essere colto nel momento materiale in cui la vende: in proposito interviene il libero convincimento del giudice.

MUSOTTO. Ma se un individuo detiene droga in modiche quantità non commette reato...

DE VIDOVICH. Anche davanti alle scuole la droga viene venduta, e quindi detenuta, in modiche quantità: e poi come si stabiliscono queste modiche quantità?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* All'articolo 97 del testo in discussione è previsto che il pretore incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilità previste dai primi due commi dell'articolo 79, e quindi anche di riferire in ordine alla modicità o meno delle quantità di droga acquistate o detenute. Per quanto riguarda poi l'osservazione fatta dal collega Gaspari, osservo che la fattispecie punita è la vendita, ma la prova di tale fattispecie non è rappresentata esclusivamente dal momento in cui la vendita stessa avviene in quanto essa può essere fornita in altri modi, e ricercata attraverso altri mezzi.

GASPARI. Io insisto sulle mie perplessità, che sottopongo all'attenzione delle Commissioni. Faccio anche osservare che quando si parla di « modiche quantità » occorre conoscere sia le esigenze di un certo soggetto, sia l'estensione nel tempo di tali esigenze: se, ad esempio, ho bisogno di un certo numero di iniezioni di morfina al giorno, per quanto tempo posso detenere il quantitativo di morfina occorrente, così che

venga qualificato come « modica quantità » ? La modicità di una certa quantità di droga deve essere, come prescritto dall'articolo 97, determinata da un perito avente specifica competenza: come può dunque un magistrato condannare un privato, che certo non possiede la competenza di un perito, per aver detenuto delle quantità di droga sulla cui modicità solo un perito può pronunciarsi ? E non dimentichiamo che vengono inflitte pene piuttosto pesanti - tra cui la reclusione da due a sei anni - a chi si trova fuori delle ipotesi previste dall'articolo 79: pertanto, di fronte a tale considerazione, non si troveranno magistrati che condannino un individuo che abbia commesso un margine di errore limitato, rispetto alle previsioni dell'articolo 79. In questo ravviso la pericolosità della norma contenuta in tale articolo. Non propongo delle modifiche formali al testo in discusione, ma formulando le mie perplessità ho voluto dare il mio contributo per eventuali correzioni che le Commissioni volessero apportare al testo unificato che ci viene dal Senato. Tale testo - voglio dirlo a conclusione del mio intervento - rappresenta secondo me un passo indietro rispetto ai risultati raggiunti dal progetto di legge a suo tempo elaborato, in quanto introduce un meccanismo meno giusto di quello previsto dal precedente provvedimento (in cui il drogato era considerato come un malato, ed era obbligato a sottoporsi ad un'opportuna cura) ed apre una larghissima breccia nelle disposizioni che intendono colpire la distribuzione della droga.

ACCREMAN. In relazione al secondo comma dell'articolo 79, si potrebbe introdurre una precisazione, al fine di illustrare quali orientamenti si seguiranno per valutare se esistono le condizioni di cui al comma stesso e che garantiscono l'impunibliità.

DE VIDOVICH. Stando a quella che è attualmente la lettera della norma, chi acquista per la prima volta della droga finisce col non essere punibile.

MARINELLI. Vorrei fare, a proposito del testo in discussione, delle osservazioni soprattutto sotto il profilo giuridico. Non ripeterò quanto detto dal collega Manco, ritenendolo come già presupposto, e mi riferirò particolarmente alle osservazioni fatte dal collega Accreman, alcune delle quali sono marginali, mentre altre attengono propriamente alla sostanza del disegno di legge, anche sotto un profilo processuale.

Per quanto riguarda il rilievo fatto a proposito dell'articolo 81 del testo in discussione, devo dire che l'impostazione dell'onorevole Accreman mi sembra valida sotto il profilo giuridico, in quanto indubbiamente gli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale vietano che si possa assumere come testimone in un processo un coimputato, a meno che questi non sia stato assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

In pratica, l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste è completamente diversa dalla non punibilità; nel primo caso infatti l'assoluzione attiene al fatto materiale. Quindi, possiamo approfondire il discorso, anche se contrasta con un principio formale del codice di procedura penale, perché ragioni di criminalità impongono di rompere l'omertà esistente in certi ambienti. È questo il senso dell'osservazione dell'onorevole Accreman.

Riprendo il discorso del mandato di cattura obbligatorio. In effetti nei rapporti dell'articolo 72 esiste una ragione di equità e di commisurazione della pena alle fattispecie oggettive previste. Esistono anche altri motivi in relazione agli articoli 79 e 97. L'articolo 97 afferma che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertino uno dei fatti previsti dall'articolo 79 debbono inviare un rapporto al pretore. Vedremo poi se non sia il caso di demandare tutto al tribunale. È possibile immaginare un ufficiale di polizia giudiziaria che ha in quel momento tanti dati a disposizione, da poter affermare che ricorre l'ipotesi dell'articolo 79 ? È una materia, quella dell'articolo 79 nelle sue varie formulazioni, che deve essere accertata dall'autorità giudiziaria.

ACCREMAN. Mi sembra che il disegno di legge affermi quanto segue: poiché tutte le altre ipotesi riguardano dei reati, il pubblico ufficiale deve denunciare tutto. Sarà poi il giudice a dire se il fatto costituisce o meno reato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il rapporto deve essere inviato anche nel caso in cui l'ufficiale sia certo che c'è una causa di impunibilità.

MARINELLI. Oltretutto la denunzia deve andare al procuratore della Repubblica, quin-

di al tribunale; deve andare invece al pretore in questi casi particolari. Il discorso va approfondito. Si rende necessaria infatti una delibazione da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che è molto più complessa di quanto possa apparire, tanto è vero che nella fase giudiziaria ad un certo momento è necessario l'intervento di un perito. Il mio discorso partiva dal mandato di cattura non obbligatorio previsto dall'articolo 72, perché quest'ultimo articolo stabilisce: « Chiunque fuori delle ipotesi di cui all'articolo 79 detiene modiche quantità di sostanze... ». Si tratta della stessa dizione adottata nell'articolo 79. In sostanza, eliminando il mandato di cattura obbligatorio per queste ultime fattispecie, mettiamo l'ufficiale di polizia giudiziaria nella condizione di denunziare senza la preoccupazione del mandato di cattura; l'autorità giudiziaria poi potrà stabilire se ricorre l'articolo 79, che si formula come causa di non punibilità, oppure l'articolo 72. La norma è pericolosa sotto un altro profilo: l'ufficiale di polizia giudiziaria può ritenere che si è dinanzi ad un caso che impone il mandato di cattura obbligatorio, mentre nella fase giudiziaria, con l'accertamento peritale, può essere accertata una causa evidente di non punibilità.

Quando c'è il mandato di cattura obbligatorio, c'è tutto il discorso sull'arresto immediato, sulla flagranza. È un'altra discorso quando il mandato di cattura è facoltativo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di una scelta politica.

MARINELLI. Ritengo che si tratti di un fatto che attiene alla tecnica legislativa: dobbiamo formulare delle norme chiare. Anche se viene introdotta una causa di giustificazione o di non punibilità per altri motivi, la norma è quella, nella sostanza; allora è necessario porre in rapporto le due norme, in modo da evitare gli inconvenienti che segnalavo poc'anzi.

A questo punto mi domando perché la competenza debba essere del pretore. Alcuni colleghi hanno parlato della necessità di investire, in via preventiva, un ospedale altamente specializzato. Sappiamo qual è la situazione delle nostre preture e dei presidi ospedalieri e sanitari dei piccoli centri. È molto più funzionale a mio avviso investire di tutto il procuratore della Repubblica, il quale fra l'altro si trova in centri nei quali è possibile avere a disposizione un perito. Altrimenti dalla norma potrebbero derivare disfunzioni e appesantimenti nella procedura.

MANCO. Il perito decide sull'esistenza o meno dei casi di punibilità.

MARINELLI. Il giudizio potrebbe essere sempre riaperto nel caso si scoprissero altre cause e altre prove e quindi ci fosse la possibilità di promuovere di nuovo l'azione penale.

Questo è possibile in caso di archiviazione, ma non è possibile quando vi è una sentenza che dichiara la non punibilità del soggetto imputato.

Mi sembra molto giusto, inoltre, quanto ha affermato l'onorevole Gaspari in ordine al secondo comma dell'articolo 79.

Detto comma prevede che « non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso non terapeutico »; prevede quindi la non punibilità di un soggetto sano che detenga o acquisti della droga per farne uso personale. Ammesso anche che si possa essere d'accordo su ciò, non vedo come sia possibile sperare di poter provare se una persona, che sia stata trovata in possesso di una certa quantità di droga, voglia farne uso personale oppure no.

Ritengo pertanto che questo punto dovrà essere oggetto di responsabile approfondimento in sede di discussione dell'articolato.

DE VIDOVICH. Desidero fare alcune considerazioni in ordine al problema del rapporto esistente tra consumatore e spacciatore di droga – argomento questo che è stato oggetto di ampia discussione in questa sede e nell'altro ramo del Parlamento – per giungere a conclusioni del tutto opposte a quelle cui sono pervenuti i colleghi del gruppo comunista.

Se si vuole combattere efficacemente la diffusione del fenomeno della droga bisogna tenere debitamente conto del rapporto che esiste tra spacciatore e consumatore. Ormai, infatti, lo spacciatore puro non esiste quasi più, perché quasi tutti gli spacciatori sono anche consumatori di droga.

Se concederemo, quindi, l'impunibilità a chi consuma la droga, renderemo praticamente impossibile la riuscita di qualsiasi azione intrapresa per colpire e bloccare la rete di distribuzione della droga.

L'unica possibilità di raggiungere i grossi spacciatori delle sostanze stupefa-

centi è quella di giungere ad essi attraverso i piccoli spacciatori ed i consumatori, ma, proprio per il fatto che piccoli spacciatori e consumatori sono spesso le stesse persone e formano una sorta di catena di omertà, ciò è molto difficile.

Prevedere la non punibilità di chi detiene droga per uso personale, lo ripeto, significherà togliere allo Stato ogni possibilità di successo nella lotta contro l'espandersi del fenomeno della droga.

Un altro importante problema è quello di valutare se sia giusto o meno prevedere l'impunibilità per coloro che acquistino droga per farne uso personale.

Il disegno di legge in discussione prevede che, se una persona è colta nell'atto di acquistare droga, non è punibile se di questa droga voglia fare uso esclusivamente personale.

Ciò non tiene però conto del fatto che la diffusione del fenomeno della droga ha radici di natura sociale ed anche politica.

A conferma di ciò è possibile ricordare avvenimenti anche recenti. Durante la guerra nel Vietnam, ad esempio, chi aveva interesse ad infiacchire i soldati americani distribuiva loro gratuitamente la droga ed il gioco riuscì pienamente, tanto è vero che i reduci dalla guerra nel Vietnam costituiscono per gli Stati Uniti un grave problema.

Andando più indietro nella storia, poi, è facile trovare altri casi del genere: la cosiddetta guerra dell'oppio fu apparentemente condotta dall'Inghilterra con lo scopo di consentire facili guadagni ai commercianti di oppio, in realtà, invece, si volle eliminare per un secolo la Cina dalla scena politica internazionale. Furono necessarie, in seguito, le violente repressioni dei drogati, operate da Chiang Kai Shek, prima, e Mao Tse Tung, poi, per chiudere la piaga del fenomeno della droga in Cina.

Non dobbiamo dimenticare, per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, che, data anche la situazione politica esistente nel nostro paese, esso potrebbe dare all'opinione pubblica in generale e soprattutto ai giovani la sensazione che il drogato non è un asociale, ma semplicemente un uomo che esercita una sua libertà.

Né abbiamo trovato in questo disegno di legge un'azione particolare contro coloro che, soprattutto fra i giovanissimi, propagandano lo spaccio della droga. Queste persone non appartengono certo alla mia parte politica cioè al MSI-destra nazionale, ma piuttosto ad una parte politica che viene qui a cavillare sugli articoli, ma che fuori del Parlamento si comporta in modo totalmente opposto. Non abbiamo neppure trovato misure contro quelle pubblicazioni che sotto varie forme incrementano la diffusione della droga; ho letto recentemente una pubblicazione in cui si affermava che Ireneo prendeva la droga per avere l'estasi, quindi, se ne può dedurre che il buon cristiano dovrebbe usare la droga per raggiungere più facilmente la verità. Abbiamo tutti letto pubblicazioni in cui si afferma che fa più male un bicchiere di vino che una sigaretta di *marijuana*; si tratta di un'affermazione profondamente falsa, perché nessuno sa quale possa essere la possibilità di una persona di essere colpita dalle cosiddette droghe leggere. Ci si compiace che nessuno, qui in Parlamento abbia sostenuto questa tesi; ma che importanza ha ciò, quando fuori ci sono dei buffoni tipo Marco Pannella che propagandano questa tesi senza che nessuno tenti di fermarli. È mai possibile che in nome di un certo tipo di libertà – che io chiamerei libertà all'autolesionismo – si permetta tutto ciò? È mai possibile che non si cerchi di fermare l'opera di chi cerca di togliere agli individui la capacità di difendersi dall'assalto della droga?

Non si è neppure avuto il coraggio di discutere questo disegno di legge in aula, alla presenza della stampa, né si è presa l'iniziativa – e qui mi permetto di rivolgere una critica alla presidenza delle due Commissioni – di spostare questa discussione nella « auletta », invitandovi i giornalisti. Mentre giorni or sono abbiamo discusso in aula un provvedimento per cinquanta segretari comunali, questo disegno di legge passa alla chetichella, qui in Commissione, la stampa non ne è a conoscenza, né, d'altronde, possono esserlo tutti i parlamentari che non sono in grado di conoscere ciò che accade nelle singole Commissioni.

Mi avvio, quindi, alla conclusione dicendo che questo disegno di legge deve essere rimeditato, affinché non si creino dei guasti che la nostra società, nella situazione attuale, non potrebbe curare.

Ieri sono andato al quartiere Prenestino ed ho visto un ragazzo ammazzato da un fucile a due canne mozze; non penso che gli

assassini siano dei personaggi politici, ma piuttosto dei drogati, degli sbandati; rientrano in quella massa di persone, cioè, che va sempre più aumentando e che presto avremo presente in tutti i partiti politici, perché ricordatevi che quando si sbagliano le leggi non ne viene a soffrire solo un partito politico, ma ne viene contaminata tutta la società, le famiglie e ogni singolo partito politico.

Continuiamo di questo passo e che cosa accadrà, non dico fra dieci o quindici anni, ma fra sei mesi, in questa Italia della mafia, in cui è possibile uccidere una persona in carcere, e tutti restano tranquilli, salvo protestare quando qualcuno viene giustiziato in Spagna? Questa è l'Italia di oggi, mi auguro che gli onorevoli colleghi la conoscano e ne siano preoccupati come lo sono io, perciò ritengo che prima di compiere errori grossolani sia necessaria un'attenta meditazione su quella che potrà essere l'Italia di domani.

Vorrei citare quale esempio ciò che è accaduto negli ultimi tempi, nella mia città, Trieste, dove la droga passava in continuazione. Ebbene, ora il traffico sembra essersi spostato a Gorizia, perché a Trieste c'è un magistrato che colpisce inesorabilmente. Ciò significa che dove ci sono uomini che vogliono colpire si può farlo, ma non è certamente con disegni di legge come questo, che volete far diventare legge che possiamo aiutarli nella loro opera di prevenzione. Mi auguro, perciò, che vi sia una rimeditazione, altrimenti peseranno sulle coscienze – non solo politiche, ma anche personali – dei membri delle due Commissioni e del Governo, le responsabilità dei guasti che si saranno arrecati al nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO